



## **PROTOCOLLO DI INTESA**

**FRA**

**L'AUTORITA' NAZIONALE ANTI-CORRUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**L'AGENZIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
DELL'UCRAINA**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione della Repubblica Italiana (ANAC) e l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione alla Corruzione dell'Ucraina (NACP), di seguito richiamate come i "Partecipanti",

### **RICHIAMANDO**

l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Ucraina sulla protezione reciproca delle informazioni classificate, firmato a Kyiv il 6 giugno 2001,

### **CONSIDERANDO**

- che la corruzione intacca l'etica sociale, compromette i pubblici servizi e danneggia il benessere della gente e delle nazioni a livello globale;
- le funzioni ugualmente importanti e complementari della prevenzione della corruzione, della repressione e dell'educazione, e il bisogno di contrastare la corruzione in modo esaustivo in modo complessivo;
- l'interesse comune dei Partecipanti a promuovere studi e ricerche in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità pubblica;
- la sinergia tra gli obiettivi di ANAC e quelli del NACP nella promozione e valorizzazione di iniziative rivolte alla promozione di una cultura della trasparenza e dell'integrità pubblica;
- l'intenzione di perseguire la proficua cooperazione e di creare pro-attivamente relazioni bilaterali nel campo della prevenzione alla corruzione;

**HANNO STIPULATO IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA**

**Art. 1 (Scopo)**



1. L'obiettivo di questo Protocollo di Intesa è di stabilire una cornice per la collaborazione fra ANAC e la NACP al fine di promuovere e creare attività di mutuo interesse e iniziative di sensibilizzazione pubblica riguardo la prevenzione della corruzione, l'analisi dei rischi della corruzione, la trasparenza, la promozione dell'integrità pubblica.
2. Le disposizioni del presente Protocollo saranno attuate dai Partecipanti in conformità alle legislazioni ucraina e italiana, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda il Partecipante italiano, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
3. Il presente Protocollo non costituisce un accordo internazionale che possa comportare diritti e obblighi dei Partecipanti ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente protocollo deve essere intesa ed eseguita come un obbligo o un impegno legale dei Partecipanti.

## **Art. 2 (Aree di Collaborazione)**

I Partecipanti collaboreranno nelle seguenti aree:

- a) sviluppo di progetti di ricerca e studi relativi a materie di mutuo interesse.
- b) organizzazione di seminari, conferenze, laboratori, corsi di formazione e altre iniziative allo scopo di promuovere lo scambio di conoscenze in materia di trasparenza, integrità pubblica e prevenzione alla corruzione;
- c) collaborazione per lo sviluppo e l'attuazione di progetti finanziati da enti nazionali e internazionali, allo scopo di promuovere gli ambiti sopra citati;
- d) ogni altra attività di mutuo interesse negli ambiti sopra citati.

## **Art. 3 (Modalità di cooperazione)**

Al fine di raggiungere gli obiettivi di questo Protocollo di Intesa, i Partecipanti:

- a) condivideranno le informazioni e le esperienze rilevanti per lo sviluppo delle attività citate;
- b) promuoveranno i risultati della collaborazione attraverso appropriate attività di divulgazione e comunicazione;
- c) lavoreranno in team per raggiungere gli obiettivi di questo Protocollo;
- d) proteggeranno la riservatezza delle informazioni scambiate e utilizzarla solo ai fini di questo Protocollo.

## **Art. 4 (Lingua della Cooperazione)**

Tutti i documenti concernenti il Protocollo di Intesa saranno redatti in Inglese o nella lingua dello Stato del Partecipante con la traduzione in inglese quando richiesta.



#### **Art. 5 (Costi)**

Le attività realizzate nell'ambito del presente protocollo saranno soggette alla disponibilità di personale e di risorse finanziarie dei Partecipanti e il Protocollo non implica alcun impegno finanziario per i Partecipanti. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Protocollo saranno coperte dai Partecipanti in base alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci statali dell'Ucraina e della Repubblica Italiana.

#### **Art. 6 (Riservatezza)**

I Partecipanti manterranno la massima riservatezza riguardo alle informazioni e ai dati condivisi nel quadro del Protocollo di Intesa e ad utilizzare tali informazioni e dati unicamente ai fini della collaborazione. I Partecipanti si impegnano anche a garantire che il loro personale coinvolto nella collaborazione si conformi agli obblighi di riservatezza. Nel fare ciò, i Partecipanti si conformeranno ai requisiti della legislazione nazionale applicabile negli Stati di ciascun Partecipante.

#### **Art. 7 (Proprietà Intellettuale)**

I diritti di proprietà intellettuale che potrebbero derivare dalle attività realizzate nell'ambito di questo Protocollo di Intesa saranno in comproprietà fra i Partecipanti, salvo diversamente pattuito in forma scritta. I Partecipanti preserveranno i diritti di proprietà intellettuale risultanti dalla collaborazione e a conformarsi ai requisiti della legislazione nazionale applicabile negli Stati di ciascun Partecipante.

#### **Art. 8 (Trattamento dei Dati Personali)**

Ogni Partecipante, in base ai requisiti della legislazione nazionale applicabile negli Stati di ciascun Partecipante, garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altro Partecipante per attuare le attività di collaborazione previste da questo accordo, e non li trasferirà a terzi e, in ogni caso, a non li tratterà per scopi diversi da quelli del Protocollo di Intesa senza il consenso preventivo scritto dell'altro Partecipante.

#### **Art. 9 (Disposizioni Finali)**

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una durata di tre anni ed entrerà in vigore al momento della sua firma. Il Protocollo si rinnoverà automaticamente al suo termine per altri tre anni, a meno



- che uno dei Partecipanti non comunichi la risoluzione in forma scritta all'altro Partecipante entro 90 (novanta) giorni dal termine.
2. In caso di risoluzione del Protocollo di Intesa, le attività avviate sulla base di, o in conformità alle condizioni del Protocollo di Intesa e non completate durante il periodo di validità, saranno portate avanti e completate in conformità alle condizioni previamente definite dai Partecipanti, salvo che non sia possibile completarle.
  3. Qualunque differenza nell'interpretazione e/o nell'attuazione di questo Protocollo sarà risolto in via amichevole grazie a consultazioni e negoziazioni dirette fra i Partecipanti.
  4. Ai fini della migliore attuazione del Protocollo, i Partecipanti potranno individuare dei referenti delle attività di cooperazione da comunicare in forma scritta all'altro Partecipante.

Firmato a Roma il 10 di luglio 2025 in due originali, ciascuno in lingua Ucraina, Italiana e Inglese, tutti i testi aventi la medesima validità. In caso di una qualsiasi divergenza di interpretazione di questo Protocollo di Intesa, prevarrà la versione inglese.

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione della  
Repubblica Italiana

Per l'Agenzia Nazionale per la Prevenzione  
della Corruzione dell'Ucraina

**GIUSEPPE BUSIA**

**VIKTOR PAVLUSHCHYK**

Presidente  
Autorità Nazionale Anti-Corruzione  
della Repubblica Italiana

Direttore  
Agenzia Nazionale per la Prevenzione della  
Corruzione dell'Ucraina